



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.84/2015 DEL 29/09/2015

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 3957/2015 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro."



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118), la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari / Sezione Lavoro n. 3957/2015 (allegata al presente Disegno di Legge).



meb

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale può provvedere al riconoscimento del debito entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi i quali, laddove non si sia espresso, la legittimità dello stesso si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- In data 15.07.2015, con nota prot. AOO/024/10297, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la Sentenza n. 3957/2015, con la quale il Tribunale di Bari/Sez. Lavoro ha deciso la controversia avente per oggetto la opposizione di questa Amministrazione alla cartella esattoriale N. 014 2008 0083660124000 notificata da EQUITALIA il 26.02.2009 con cui veniva richiesto il pagamento della somma pari ad euro 272.505,60 relativa a sanzioni civili e interessi per ritardato pagamento di premi INAIL relativi agli anni 2001-2007.

Il contenzioso in questione trae origine da un Verbale di accertamento INAIL per premi non versati, sanzioni e interessi relativi agli anni 2001 – 2007 per un importo complessivo di €. 2.339.095,81. Su mandato della Regione Puglia l'Avv. Ettore SBARRA proponeva ricorso amministrativo avverso i certificati di variazione per l'importo suddetto evidenziando peraltro contraddittorietà nella quantificazione di sanzioni civili ed interessi di mora.

Lo stesso si faceva promotore di una serie di contatti tra l'Amministrazione Regionale e l'INAIL sede di Bari, contribuendo a favorire una intesa che non veniva però mai formalizzata, per il pagamento in misura ridotta di sanzioni ed interessi. L'INAIL, infatti, ha continuato nel tempo ad inviare ulteriori richieste alla Regione, a volte contraddittorie e con importi sempre diversi (superiori), motivo per il quale il suddetto Avvocato consigliava alla Regione di versare i premi evasi sui quali si era convenuto (€. 646.491,84), in modo da non generare ulteriori sanzioni ed interessi. I premi in questione venivano effettivamente versati all'INAIL sede di Bari in data 04/12/2008. Tuttavia EQUITALIA notificava alla Regione Puglia due cartelle esattoriali: la prima in data 22/12/2008 per un importo di €. 1.343.153,08 e la seconda il 26/02/2009 per un importo di €. 272.505,60 riferite a premi non versati, sanzioni ed interessi relativi agli anni 2001 – 2007. La Regione impugnava le predette cartelle davanti al Tribunale di Bari, ottenendone la sospensione del ruolo.

Successivamente, ogni soluzione bonaria con i difensori dell'INAIL è risultata priva di successo; ragione per la quale il merito è risultato demandato all'esito dei giudizi instaurati. Orbene, nel corso dei giudizi e precisamente nelle memorie difensive dell'avvocatura INAIL, l'Istituto ha di molto ridimensionato le proprie richieste, chiedendone l'accoglimento. In particolare la richiesta della prima cartella esattoriale (€. 1.343.153,08), la cui udienza è stata fissata in data 14/12/2015, è stata rideterminata in €. 281.936,43 per sanzioni ed interessi di mora. La seconda cartella (€. 272.505,60) di cui all'udienza discussa in data 24/06/2015 e che ha prodotto la sentenza che si intende eseguire, è stata rideterminata con l'importo di €. 74.964,74.

Il Giudice con la Sentenza in questione ha disposto la revoca della cartella impugnata dichiarando dovuta all'INAIL la somma ridotta in corso di causa pari ad euro 74.964,74 a titolo di sanzioni civili ed interessi di mora oltre accessori come per legge.

unt



- Sulla base di una puntuale istruttoria amministrativa effettuata dalla P.O. "Assicurazioni del personale", dott.ssa Maria Galasso, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Trattamento Economico Dott. Vito Lagona, è emerso che, in ordine a quanto riconosciuto con la predetta Sentenza, è dovuta dall'Ente - fatti salvi gli sviluppi del connesso giudizio di cui all'udienza del 14/12/2015, per come anche derivanti dall'espressione sulle eccezioni della Regione sollevate in ordine a duplicazioni di somme e di interessi oltre che per avvenute compensazioni contabili con l'Ente Regione - la somma di €. 74.964,74 a titolo di sanzioni civili ed interessi per regolazione premi evasi, nonché gli accessori di Legge previsti a favore dell'Agente di Riscossione (Bari EQUITALIA SUD SPA) pari ad € 7.076,67 (aggio ex art. 17 d.lgs. 112/1999).

Pertanto il finanziamento totale del debito da riconoscere con l'adottanda legge ammonta a €. 82.041,41, come si evince da estratto di ruolo allegato in copia.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, con imputazione al capitolo 3054 per l'esercizio finanziario 2015 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Servizio Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Sentenza n. 3957/2015 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art: 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 3957/2015 emessa Tribunale di Bari/Sez. Lavoro**, dell'importo totale di €. 82.041,41 =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione al capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per €. 82.041,41= della U.P.B. 8.1.1 che presenta la dovuta disponibilità.

